



Università degli Studi di Messina



**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA RETE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI CORSISTI DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN**

TRA

**L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837 (di seguito denominata
"Università"), in persona del Rappresentante legale p.t.**

,
, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università
medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 –Messina

E

**L'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' IRCCS (di seguito denominato
"Ospedale" o "soggetto ospitante"), Istituzione della Santa Sede con sede a
Roma Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal
Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581, in persona**

Rappresentante legale p.t., nella sua qualità di Direttore Sanitario dell'Ospedale,

unitamente dette anche **"Parti"**

SI PREMETTE CHE

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, alle Università è

consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

- in virtù del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) *"..Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, inconformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162."*;

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, e dal D.I.

n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';

- in virtù del D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per perfezionare la formazione, le Scuole di Specializzazione possono avvalersi del supporto di Strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

- ai sensi del citato D.I. 402 le Strutture di supporto *"..devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"*;

attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Prima della scadenza naturale dell'accordo, le Parti hanno la facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento o PEC e con preavviso di almeno duemese ad eccezione dei casi indicati all'Art. 8.

Art. 4 Impegni delle Parti

L'università degli Studi di Messina – Scuola di Specializzazione in _____ per parte sua, si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Le Parti si impegnano ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale; ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99; a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento; all'osservanza della normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili; a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

Art. 5 Formazione degli specializzandi

La formazione degli specializzandi, dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale, il quale, tra l'altro, dovrà contenere il nominativo del tutor dell'Università di Messina, gli obiettivi formativi, la durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete.

L'avvio dell'attività di formazione è subordinato all'espletamento delle opportune verifiche da parte della Direzione dell'Ospedale di competenza. In caso di interruzione giustificata del periodo formativo, l'Ospedale garantirà allo

specializzando il completamento del percorso formativo concordato tra le Parti.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie dell'Ospedale.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Le modalità operative di svolgimento delle attività saranno concordate tra il Dirigente medico responsabile della struttura suddetta, la Direzione Sanitaria e il Consiglio della Scuola.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.l. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Art. 6 Referente dell'Ospedale

Per l'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, verificandone periodicamente la realizzazione.

Il Referente dell'Ospedale è individuato nel Responsabile pro tempore della Struttura di _____, il Prof. _____, che è autorizzato a porre in essere tutti gli atti di competenza dell'Ospedale a cui si rende necessario dare esecuzione nei rapporti con la controparte ai fini della corretta esecuzione della presente Convenzione; il tutto nel rispetto del sistema regolamentare interno dell'Ospedale.

Art. 7 Tutor dell'Ospedale

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e l'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso la Struttura di dell'Ospedale sono affidate a un tutor nella persona del Prof.

il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento, l'avvenuta frequenza nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. L'eventuale modifica del nominativo dello stesso Tutor sarà comunicata allo specializzando il quale provvederà ad informare l'Università.

Art. 8 Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del periodo formativo, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nel progetto formativo allegato (All. 1).

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i., le disposizioni regolamentari vigenti nelle strutture dell'Ospedale e si impegna a comunicare all'Università eventuali variazioni in merito al nominativo del tutor.

Lo specializzando è tenuto a osservare la normativa in materia di privacy, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale (Regolamento (UE) n. 2016/679).

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'Ospedale, quest'ultimo può sospendere e interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

Art. 9 Copertura assicurativa

I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'Università di Messina con assicurazione contro gli infortuni, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose).

In caso di infortunio connesso all'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere) l'Ospedale, qualora ne sia a conoscenza, si impegna ad informare tempestivamente l'Università che provvederà ad effettuare la segnalazione all'INAIL in conformità alla normativa vigente.

Art. 10 Sorveglianza sanitaria

Le Parti si impegnano a garantire, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'Ospedale si impegna ad applicare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.

L'Ospedale si impegna affinché agli specializzandi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare, sulla propria organizzazione della sicurezza e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dall'Ospedale, custodito presso quest'ultimo in base al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Ospedale garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio che lo specializzando è tenuto ad utilizzare secondo le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio formativo.

Lo specializzando dovrà ricevere informazioni relative al preposto, al dirigente e al datore di lavoro, nonché alle altre figure previste espressamente dall' art. 2 del D.Lgs 81/2008 dell'Università, a cui spettano gli obblighi della tutela della sua salute e sicurezza così come declinati dal D. Lgs. 81/2008.

L'Università si impegna a garantire la formazione generale e la formazione specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e all'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 e ss.mm.ii.

L'Ospedale garantisce, attraverso il Servizio di Medicina del Lavoro e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e lo specializzando è tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria adottato dall'Ospedale.

L'Ospedale garantisce, attraverso il Servizio di Medicina del Lavoro e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza medica del "personale esposto" a radiazioni ionizzanti eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e lo specializzando è tenuto a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza medica adottato dall'Ospedale.

L'Ospedale si impegna ad adempiere agli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di radioprotezione nei confronti degli specializzandi, eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, con l'obbligo di comunicare periodicamente all'Università, per il tramite della Sorveglianza medica, i risultati dei controlli effettuati sugli specializzandi stessi ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n.

230. Se richiesto dall'Ospedale, l'Università è disponibile a trasmettere copia della documentazione sanitaria già in possesso relativa agli specializzandi in materia di profilassi, medicina preventiva e radioprotezione, nonché ad eseguire ulteriori esami eventualmente richiesti dall'Ospedale.

Art. 11 Codice Etico dell’Ospedale

L’Ospedale ha adottato un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it.

L’Università si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico dell’Ospedale ed a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

L’Università si impegna, inoltre, a segnalare all’Ospedale qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i predetti valori, principi e regole di condotta di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale. La segnalazione dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@opbg.net.

L’inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per l’Ospedale di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1453 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Art. 12 - Trattamento dei Dati Personali e Riservatezza

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “RGPD”) e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Nell’instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente Convenzione, i dati personali trattati si riferiscono agli specializzandi e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento di dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dalla presente Convenzione nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGDP, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento di dati personali degli specializzandi effettuati nell'ambito della presente Convenzione le Parti si qualificano come Titolari Autonomi del trattamento ciascuno per gli ambiti di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, n.7 del RGPD.

Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, né utilizzare per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 13 Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere tra le stesse.

Solo nella impossibilità di raggiungere un accordo, le parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano. Le norme, i regolamenti e le disposizioni vigenti nello Stato Italiano, richiamati nel presente Convenzione, ovvero allo stesso applicabili, hanno valore pattizio.

Art. 14 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura ed a spese della parterichiedente ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Allegato 1: Progetto Formativo

Università degli Studi di Messina

Rappresentante legale p.t.

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rappresentante legale p.t.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE
NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del **Rappresentante legale p.t.**
, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza
S. Pugliatti, 1 – Messina

e

Ospedale San Raffaele s.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Olgettina n. 60, iscritta al Repertorio Economico
Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07636600962 (Cap. Soc. € 60.817.200,00 i.v.), in
persona del **Rappresentante legale p.t.** (il **“Soggetto Ospitante”** o **“OSR”**)

di seguito nominatamente la **“Parte”** o collettivamente le **“Parti”**

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- b) l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- c) l'art. 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- d) gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- e) il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- f) tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza

del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.

- g) tale Decreto ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria;

E PREMESSO INOLTRE CHE:

- h) il Soggetto Ospitante fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione di _____ di Università Vita-Salute San Raffaele ed è una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale;
- i) il Soggetto Ospitante ha verificato congiuntamente con il Direttore della Scuola di Specializzazione di _____ di Università Vita-Salute San Raffaele, che sottoscrive a tal fine la presente convenzione insieme al Magnifico Rettore, la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- j) Università intende avvalersi del Soggetto Ospitante per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante;

A tal fine le Parti intendono disciplinare lo svolgimento delle attività di tirocinio secondo le condizioni della presente convenzione (di seguito “**Convenzione**”).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (di seguito il “**Tirocinio**” dettagliato nell’Allegato 1) la Dott.ssa

seguito il “**Tirocinante**”).

Art. 3 – Durata del Tirocinio

Il periodo di Tirocinio si svolgerà dal

Resta inteso che il Tirocinante non potrà svolgere il Tirocinio presso il Soggetto Ospitante per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione del Tirocinante, per tutta la durata del Tirocinio il personale e le attrezzature individuate nel

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Il Tirocinante dovrà perseguire gli obiettivi formativi individuati nel relativo progetto formativo individuale (Allegato 1).

Art. 6 – Natura giuridica del Tirocinio

Il periodo di Tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dalla scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di Tirocinio si svolge sotto la guida della _____ come tutor aziendale del Soggetto Ospitante (di seguito “**Tutor Soggetto Ospitante**”).

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del Tirocinante presso il Soggetto Ospitante è affidato al Tutor del Soggetto Ospitante il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di Specialità di Università l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del Tirocinio il Tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente Convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 4 e 5.

Durante l'attività di Tirocinio presso il Soggetto Ospitante il Tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il Tirocinante deve rispettare le procedure e policy aziendali del Soggetto Ospitante, ivi inclusa quella in materia di proprietà intellettuale.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Il Soggetto Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal Tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Prevenzione e Sicurezza

Il Tirocinante, durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla Convenzione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto Ospitante.

Il Tirocinante potrà accedere alle strutture del Soggetto Ospitante unicamente a seguito di richiesta e ottenimento di idoneo badge nominativo di accesso rilasciato dalla Direzione del Personale del Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante, garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e si impegna a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti.

Il Soggetto Ospitante si farà carico degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

Per quanto concerne i soggetti responsabili della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011, l'Università si fa carico della formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro da impartire al Tirocinante, mentre il Soggetto Ospitante si impegna ad assicurare la formazione integrativa sulle procedure di emergenza e sui rischi specifici legati all'attività svolta e ai luoghi di lavoro.

Relativamente agli aspetti di sorveglianza sanitaria l'Università si farà carico degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs 81/08 informando il Soggetto Ospitante in merito ad eventuali non idoneità o idoneità con limitazioni o prescrizioni che interessino il personale interessato dalla Convenzione. Il Soggetto Ospitante è responsabile di fornire all'Università, prima dell'inizio del Tirocinio e ad ogni successivo aggiornamento, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le competenze professionali al fine di consentire all'Università soggetto promotore di verificare la necessità di integrare il proprio piano di sorveglianza sanitaria. L'idoneità rimarrà valida per tutta la durata del Tirocinio solo ed unicamente se il Soggetto Ospitante garantisce il persistere delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR trasmesso. In caso di intervenute modifiche, il Soggetto Ospitante avrà l'obbligo di darne comunicazione, con immediatezza, all'Università.

Qualora il Tirocinante dovesse svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le Parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

- il Soggetto Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;
- nel caso in cui il Tirocinante sia classificato come "Esposto", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere al Soggetto Ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato;

- nel caso in cui il Tirocinante sia classificato “Esposto”, il Soggetto Ospitante provvederà per tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto, nonché a trasmettere le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione;
- ai sensi degli artt. 113 e 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Ospitante provvederà all’informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall’art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornire i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Sarà compito del Tutor del Soggetto Ospitante di vigilare e sorvegliare che il Tirocinante si attenga alle disposizioni aziendali specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al dirigente responsabile e al Direttore della Scuola di Specialità il reiterato mancato rispetto di tali misure.

L’inizio del tirocinio è in ogni caso vincolato al rispetto - da parte dell’Università e del Tirocinante - delle prescrizioni adottate dal Soggetto Ospitante per il contenimento del rischio di contagio da nuovo coronavirus e delle indicazioni contenute nella nota informativa allagata alla presente che l’Università si impegna a rendere disponibile al Tirocinante.

In ogni caso il Soggetto Ospitante, in caso di violazione o inosservanza da parte dell’Università o del Tirocinante delle disposizioni di cui al presente articolo, potrà risolvere automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. la presente Convenzione dandone immediato avviso all’Università.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura al Tirocinante che svolge attività pratica nell’ambito della presente Convenzione l’accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i propri dipendenti e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D.lgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo.

Ove necessario, il Soggetto Ospitante, quale titolare del trattamento, designerà il Tirocinante quale soggetto autorizzato al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi dovrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all’espletamento del Tirocinio e osservare diligentemente le istruzioni impartite secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Art. 14 – Riservatezza

Fatto salvo quanto altrimenti espressamente previsto nella Convenzione, le informazioni relative alla presente Convenzione o ad essa conseguenti (compresi, ma senza limitazione, il contenuto della Convenzione), comunicate

tra le Parti, saranno ritenute strettamente riservate (di seguito, "Informazioni Riservate").

Per prevenire la rivelazione a terzi delle Informazioni Riservate, ciascuna Parte adotterà le stesse cautele adottate per proteggere le proprie Informazioni Riservate e, in ogni caso, cautele quanto meno ragionevoli per evitare la diffusione o la conoscenza da parte di terzi non autorizzati delle Informazioni Riservate.

Ciascuna Informazione Riservata sarà utilizzata dalla Parte ricevente (inclusi i propri rappresentanti, subappaltatori o dipendenti) unicamente ai fini dell'esecuzione della Convenzione, e non sarà divulgata a soggetti non previsti dalla Convenzione o per fini diversi dall'esecuzione della stessa senza il preventivo consenso scritto della Parte a cui appartiene o da cui proviene tale Informazione Riservata. Non costituirà violazione del disposto del precedente periodo la divulgazione di Informazioni Riservate (i) già note alla Parte ricevente senza vincoli di riservatezza, (ii) di pubblico dominio o divenute di pubblico dominio per atto non vietato alla Parte ricevente, (iii) legittimamente ricevute da terzi, (iv) autonomamente elaborate dalla Parte ricevente senza l'uso di Informazioni Riservate ricevute da un'altra Parte, (v) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall'altra Parte, (vi) delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizioni di una pubblica autorità o di legge (purché la Parte divulgante abbia informato di tale imposizione la Parte proprietaria prima di tale divulgazione, nei limiti consentiti dalla legge), oppure (vii) per esercitare diritti di difesa nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

Ciascuna Parte potrà divulgare Informazioni Riservate ai propri consulenti, partner commerciali e legittimi subappaltatori (ad esclusione dei concorrenti dell'altra Parte) limitatamente a quanto strettamente necessario e consentito da ciascuna Parte per l'esecuzione delle attività svolte ai sensi della Convenzione.

In caso di cessazione (per qualsivoglia motivo) della Convenzione, gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano validi ed efficaci per i 5 (cinque) anni successivi alla predetta cessazione della presente Convenzione. Resta in ogni caso inteso che le Informazioni Riservate restano di proprietà della Parte che le ha generate e che nessuna Parte acquisirà alcun diritto di utilizzo di Informazioni Riservate di proprietà dell'altra Parte anche dopo il decorso del termine di cui al paragrafo che precede.

Art.15 – Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "**Decreto**") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che (i) OSR ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto ("**Modello Organizzativo**") ed un Codice Etico ("**Codice Etico**"), liberamente consultabili sul sito internet di OSR al link <https://www.hsr.it/strutture/ospedale-san-raffaele/trasparenza>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni; (ii) l'Università, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio codice etico ed un piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale **al link** [\[\]](#), impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi.

Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto a ciascuna applicabili, nell'esecuzione della presente Convenzione.

La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla Convenzione e legittimerà l'altra Parte a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art 16 - Durata

La presente Convenzione è efficace dalla data di ultima sottoscrizione sino al termine per qualsiasi causa intervenuto del Tirocinio.

Art. 17 - Recesso

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione previa comunicazione da inviarsi all'altra Parte con raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso. OSR si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dalla Convenzione, qualora l'Università non ottemperando a quanto previsto all'articolo "Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, Codice Etico e rispetto normativa anticorruzione", non fornisca la documentazione richiesta da OSR o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui OSR richiede l'esecuzione.

Art. 18 - Imposte

La presente Convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo a cura e a spese dell'Università, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 19 – Disposizioni Generali

La Convenzione costituisce manifestazione di integrale accordo tra le Parti e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo e/o intesa e/o comunicazione, sia verbale sia scritta, tra le stesse in relazione ai contenuti della Convenzione.

Le intestazioni degli articoli hanno soltanto finalità di riferimento e di facilitazione e non limiteranno o avranno altrimenti effetto sulle previsioni della Convenzione.

L'eventuale tolleranza di una Parte ai comportamenti delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

Qualora una clausola della Convenzione venisse dichiarata invalida, le Parti saranno sollevate dagli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte di essa che sia stata dichiarata invalida. In tale ipotesi le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede una nuova clausola che abbia effetti giuridici ed economici quanto più possibile equivalenti a quelli della clausola dichiarata invalida, fatta salva l'applicazione automatica di norme imperative ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ..

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla Convenzione, o rinuncia a diritti da essa nascenti, non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto sottoscritto da tutte le Parti.

Tutte le comunicazioni relative alla Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata a/r o, salvo nei casi ove diversamente specificato, via email, ai seguenti indirizzi:

per il Soggetto Ospitante: direzione.sanitaria@hsr.postecert.it; direzione.sanitaria@hsr.it;

per Università: protocollo@unime.it;

ovvero presso il diverso indirizzo che le Parti potranno comunicare successivamente in conformità al presente articolo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Le Parti danno atto che la Convenzione è stata liberamente e direttamente negoziata dalle Parti stesse, tramite contatti e scambio di corrispondenza, e che, pertanto, non si rende applicabile alla fattispecie il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

Art. 20 – Legge applicabile e foro competente

La Convenzione ed i diritti e le obbligazioni delle Parti ricadono nella giurisdizione esclusiva della Repubblica Italiana e saranno regolati, interpretati ed eseguiti in conformità della legge italiana stessa. Per qualsiasi controversia connessa e/o collegata e/o relativa alla Convenzione (inclusa, a titolo non esaustivo, la sua negoziazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione) promossa a qualsivoglia titolo (anche pre-contrattuale ed extracontrattuale) sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

Allegato 1: Progetto formativo individuale

Allegato 2: Nota Informativa OSR

Milano,

UNIVERSITA'

Ospedale San Raffaele S.r.l.

Rappresentante legale p.t..

Rappresentante legale p.t.

UNIVERSITA'

Ospedale San Raffaele S.r.l.

Per presa visione e accettazione Università Vita-Salute San Raffaele

Il Magnifico Rettore

Il Direttore della Scuola di Specialità

Per presa visione e accettazione

Il Tirocinante



Università degli Studi di Messina



**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA
RETE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DEI CORSISTI DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE DI**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del
Rappresentante legale p.t. _____, domiciliato per la carica
presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

E

L'Azienda UsI della Romagna con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi n.8 –
48121 Ravenna, C.F e P.IVA 02483810392, rappresentata dal
Rappresentante legale p.t. _____
(soggetto ospitante)

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti,
come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso
l'
(Struttura Ospitante) del dott.

_____ medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di
specializzazione in _____
dell'Università di Messina. Ad esplicitazione degli accordi che
formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", e dal D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';
- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) "*Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.*";
- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria "*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*";
- ai sensi del citato D.I. 402 "*tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*";
- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra rete*;
- la Struttura Ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, ma da tuttavvia atto della "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura medesima;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Finalità

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra rete* presso l'

(Struttura Ospitante), del Dott.

, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in
dell'Università di Messina.

Art. 3 Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere, per le attività di tirocinio di formazione specialistica in

il Dott. al anno della

Scuola di Specializzazione in
dell'Università di Messina.

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99 nonché dell'Osservatorio regionale;
- ad osservare la normativa in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Università – Scuola di Specializzazione di ,

- per parte sua, si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 4 Formazione degli specializzandi

La formazione degli specializzandi dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale, il quale, tra l'altro, dovrà contenere il nominativo del

tutor dell'Università, gli obiettivi formativi, la durata e il periodo di svolgimento della formazione *extra rete*.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura ospitante.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dalla struttura ospitante.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Art. 5 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione *extra rete* formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 6 Copertura assicurativa

L'Azienda USL della Romagna risponde per la Responsabilità Civile Terzi e per i Rischi Professionali (RCT ed RCO) del medico in formazione specialistica che svolge attività formativa presso le proprie strutture mediante il Progetto regionale di gestione diretta dei sinistri (L.R. n.13/2012 e s.m.i.). L'Azienda USL della Romagna provvede altresì all'apertura della posizione INAIL.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

L'Azienda USL della Romagna assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda USL della Romagna si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento

di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008.

L'Università si impegna a comunicare alle Direzioni Mediche di Presidio ed al Servizio Coordinamento attività Medici Competenti dell'ambito territoriale che prende in carico i medici in formazione specialistica con un preavviso di almeno 7 giorni:

- nominativo dello specializzando;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- recapito telefonico dello specializzando;
- indirizzo mail dello specializzando;
- data di inizio del periodo formativo dello specializzando

ciò al fine di consentire all'Azienda USL della Romagna di programmare le date a cui sottoporre i professionisti in formazione alle visite preventive di idoneità alla mansione ed agli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e classificati dall'Esperto di Radioprotezione del DDL, l'Azienda USL della Romagna dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri. Per tali lavoratori classificati come radioesposti il Servizio Coordinamento attività Medici Competenti della sede territoriale dovrà ricevere il giudizio di idoneità del Medico Autorizzato dell'Università in corso di validità. Pertanto, per questi lavoratori non è prevista la visita preventiva di idoneità alla mansione da parte del medico autorizzato dell'Azienda, ma è prevista la verifica dello stato vaccinale dello specializzando mediante la richiesta del certificato vaccinale aggiornato.

Il D.Lgs. 101/20 art. 113 comma 2 punto a. 2. prevede che per ogni lavoratore esterno che effettua prestazioni in zona classificata, l'esercente di tale zona è tenuto ad accertarsi che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008,

sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Art. 8 Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita nel progetto formativo, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.

Un eventuale prolungamento del periodo formativo potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa ospitante.

Art. 9 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 10 Trattamenti dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 11 Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs.

n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all’invio di documenti in formato digitale attraverso l’utilizzo della casella PEC.

Le spese di bollo sono a carico dell’Università di Messina.

Università degli Studi di Messina

Rappresentante legale p.t.

Azienda USL della Romagna

Rappresentante legale p.t.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI STUDI DI MESSINA - UNIVERSITA' DEGLI

TRA

Rappresentante legale n.f.

Il/La **Università degli Studi di Messina**, nella persona di _____, domiciliato per la carica in **Piazza S. Pugliatti, 1 – 98122 Messina**, a quanto intra autorizzato

_____, domiciliato per

E

Rappresentante legale p.t.

l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (d'ora in poi denominato ente ospitante), in persona del _____, domiciliato per la carica in Milano, piazza Ospedale Maggiore n. 3;

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.l. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.l. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'Azienda costituisce struttura della rete formativa di altra scuola di specializzazione e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- la **scuola di specializzazione di _____**, con propria determinazione, ha approvato la frequenza di Dott./Dott.ssa presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in **scuola di specializzazione di _____** il/la Dott./Dott.ssa _____

Art. 3 – Durata dello stage

Il periodo di stage si svolge dal _____

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della Struttura Complessa di _____

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida di **dott.** _____ indicato/a come tutore dall'Azienda soggetto ospitante.
Il/La **Prof.** _____ è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal/dalla _____ tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo. In particolare l'ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell'ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

I Datori di Lavoro dei rispettivi Enti devono ottemperare agli obblighi di cui all'art.112 del D.Lgs 101/2020 qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego delle radiazioni ionizzanti e i lavoratori/specializzandi/studenti coinvolti in questa attività siano classificati ai sensi dell'art. 133 D.Lgs 101/2020 dai rispettivi Datori di Lavoro. In particolare per ciascun lavoratore/specializzando/studente il Datore di lavoro deve :

- comunicare all'Azienda la classificazione e il periodo di validità dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- istituire per il lavoratore/specializzando/studente classificato esposto di categoria A il Libretto Personale di Radioprotezione ai sensi dell'art.112, comma 1, lettera i) del D.Lgs 101/2020;
- assicurare la formazione e l'informazione in materia di radioprotezione e fornire all'Azienda la data dell'ultimo corso frequentato.

L'Azienda provvede a fornire:

- al Datore di Lavoro informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività da svolgere;
- al lavoratore/specializzando/studente i dosimetri individuali necessari, i DPI previsti, le informazioni e la formazione specifica se necessarie e le istruzioni di lavoro in relazione alle attività nella zona classificata.

Le norme interne di radioprotezione sono a disposizione nelle zone di lavoro.

Gli esperti di radioprotezione del Datore di Lavoro e dell'Azienda devono concordare il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere nell'ambito di questa convenzione in entrambe le sedi.

Art. 13 – Mensa e uniformi di servizio

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista dal Regolamento aziendale e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti

informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Gli specializzandi in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati. L'Ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna ad autorizzare formalmente gli specializzandi al trattamento dei dati e a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali.

ART. 15 - Durata

La presente convenzione si intende valida dalla data della stipula e fino al

ART. 16 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso di giorni 15 da inoltrare mediante PEC. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17 - Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972.

Art. 18 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

**Università degli Studi di Messina
Il Rettore**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Per delega del direttore generale**

Rappresentante legale p.t.

Rappresentante legale p.t.

- facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto ministeriale n. 2508 del 25 settembre 2017 e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in _____, la dott.ssa

_____, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in _____ dell'Università degli Studi di Messina (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 - Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal _____ al _____; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della _____, tutor aziendale _____, con orario di accesso da concordare con il tutor.

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Copia degli orari vistati dal tutore dovranno essere altresì trasmessi a cura del medico in formazione, al seguente indirizzo mail @meyer.it.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). Il soggetto ospitante, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa.

Art. 10 - Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specializzando che svolge attività di formazione presso le strutture del soggetto ospitante ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il datore di lavoro del soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specializzando in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda

Ospedaliero – Universitaria Meyer.

Si precisa che la formazione sulla sicurezza generale e specifica per la mansione svolta è a carico del Soggetto Ospitante.

Il medico specializzando è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del soggetto ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Resta inteso che l'attività svolta dal medico specializzando presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. n. 241/2000 e dal D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti, ove applicabili.

Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria

L'avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente del soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali per epatite B e morbillo-parotite-rosolia-varicella, nonché Ig G per questi agenti virali e Test Mantoux o Quantiferon non antecedente a 3 mesi. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dall'Azienda per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica del soggetto ospitante (sorveglianza.sanitaria@meyer.it) il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 13 - Trattamento dei dati

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione acconsentono al reciproco trattamento dei dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento

Europeo 679/2016 sulla Data Protection – GDPR).

Art. 14 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa presso il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.

Il medico specialista in formazione è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 15 - Elezione di domicilio e foro di competenza

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università degli studi di Messina, in Piazza S. Pugliatti 1, Messina;
- Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, in V.le Pieraccini 24, Firenze

È fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto proponente in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 16 - Durata

La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera.

Art. 17 - Spese di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

L'imposta di bollo è assolta con autorizzazione Prot. n. 2010/67760 del 04/06/2010.

Art. 18 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato, sottoscritto dalle Parti

Per il Soggetto promotore

Università degli Studi di Messina
Rappresentante legale p.t.

Per il Soggetto ospitante

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer
Rappresentante legale p.t.

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO DI

SPECIALIZZAZIONE IN

DEL DOTT.

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi (di seguito denominata Azienda o Soggetto Ospitante), con sede legale in Firenze, Largo Brambilla n. 3, cap 50134 C.F./P.IVA 04612750481, PEC (Posta Elettronica Certificata) formazione@pec.aou-careggi.toscana.it, nella persona del Direttore dell'UO Politiche e Formazione del personale e Relazioni sindacali Dott.

Rappresentante legale p.t. (in forza del Provvedimento del

Direttore Generale AOUC n. 190 del 26.03.2021 "*Delega al Direttore della*

UO Formazione o suo sostituto alla firma di atti, convenzioni, autorizzazioni

precedentemente definiti da provvedimenti del Direttore Generale", del

Provvedimento del Direttore Generale AOUC n. 354 del 10.06.2022

"Aggiornamento assetto organizzativo di alcune strutture della tecnostruttura

di supporto", del Provvedimento del Direttore Generale AOUC n. 379 del

27.06.2022 "*Assetto organizzativo di alcune strutture della tecnostruttura di*

supporto. Conferimento degli incarichi di direzione" e del Provvedimento del

Direttore Generale AOUC n. 747 del 23.12.2022 "*Deleghe strutture Area*

Tecnica, Area amministrativa e Staff: ulteriori determinazioni", domiciliato per

la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera stessa

E

L'Università Degli Studi di Messina (di seguito denominata Università o

Soggetto proponente) con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1 CAP

98100, codice fiscale/P.I. 80004070837 PEC (Posta Elettronica Certificata)

protocollo@pec.unime.it rappresentata dal

Rappresentante legale p.t.

, domiciliato per la

carica presso la sede dell'Università stessa;

VISTO

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- il D. Lgs 502/92 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e nello specifico l’art. 6, comma 2”;*
- il D. Lgs. 368/1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*, e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il D.Lgs 517/99 *“Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università”;*
- il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 *“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;*
- il D.I. del 4.2.2015 n. 68 *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”;*
- *il D.I. del 13/06/2017 n. 402 “Decreto interministeriale recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”* in cui, nell’Allegato 1, viene prevista la possibilità che la Scuola di Specializzazione si

avvalga del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, specificando che *“con riferimento all’attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica”*, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme.

PREMESSO CHE

- L’art. 34 e seguenti del D. Lgs. 368/1999 e l’art. 3 comma 3 del D.M. 1/8/2005; prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art. 43 del medesimo decreto.

- L’Azienda, su richiesta dell’Università, ha manifestato l’interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore di un medico iscritto alla Scuola di Specializzazione in

dell’Università degli Studi di Messina;

- Con Verbale della Scuola di Specializzazione di
dell’Università degli
Studi di Messina, nella seduta del , è stata approvata
l’attivazione del periodo di tirocinio del Dott. presso

l'AOU Careggi di Firenze.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 1 – Scopo e oggetto dell'accordo

L'oggetto del presente accordo è l'attivazione del tirocinio di specializzazione

del Dott. _____, medico iscritto al _____ anno della Scuola di

Specializzazione in _____

c/o il Dipartimento _____ diretto dal Dr. _____

e nello specifico c/o la _____ il cui

Direttore Dr. _____ svolgerà il ruolo di tutor.

Art. 2 – Tutoraggio, modalità di svolgimento del tirocinio e

certificazione delle attività del medico in formazione specialistica

L'Azienda si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e

assistenziali contenute nel "Programma formativo" per l'attività fuori rete

formativa per medici in formazione specialistica" (vedi All. 1A al presente

atto), secondo quanto previsto dall'art. 38 del c. 2 del D.Lgs. 368/99 e

definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione che lo attribuisce ai

laureati in formazione specialistica.

A tal fine, il tutor universitario individuato dal Consiglio della Scuola di

Specializzazione, guiderà il medico in formazione impartendo le opportune

direttive per la partecipazione alle attività mediche c/o l'Azienda ospitante.

Ciascun tutor non potrà contemporaneamente seguire un numero di laureati

in formazione specialistica superiore a 3. La formazione del tirocinante

implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche svolte

presso l'Azienda ospitante, la graduale assunzione di compiti assistenziali e

l'esecuzione di interventi svolti con autonomia, pur vincolati alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il dirigente responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione quale responsabile dell'attività svolta dal medico in formazione sulla base del programma formativo personale.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

Le attività professionalizzanti e gli interventi sono, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 368/99, illustrati, certificati, valutati e controfirmati dal medico in formazione specialistica su un apposito libretto personale di formazione a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il tirocinante espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo. Il dirigente potrà segnalare, al Direttore della Scuola di Specializzazione, eventuali inadempienze che si potranno riscontrare durante il periodo di tirocinio.

Art. 3 – Obblighi dell'Azienda

L'Azienda si impegna a:

- a) far svolgere allo specializzando, prima dell'inizio del tirocinio in Azienda, la visita c/o la Medicina del Lavoro di AOUC per l'attestazione del nulla-osta all'attività;
- b) rispettare ed a far rispettare il progetto formativo del medico in formazione specialistica in tutti gli aspetti;
- c) verificare il soddisfacimento del debito orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i laureati in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione della presenza, anche informatici;
- d) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto

della vigente normativa in materia di sicurezza;

e) segnalare l'evento, in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, agli organi preposti entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

f) assicurare la necessaria comunicazione tra il tutor dell'Università, il tirocinante e il tutor dell'Azienda per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relativa relazione finale;

g) segnalare all'Università l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;

h) assicurare al medico in formazione specialistica gli stessi servizi concessi ai propri dipendenti escluso il servizio di mensa aziendale il cui costo sarà a totale carico dello specializzando;

i) consentire al medico in formazione specialistica l'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule, dei laboratori e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda è consapevole e dà atto che:

a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;

b) il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine, il personale dell'Azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;

c) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

Art. 4 – Obblighi e diritti del medico in formazione

Per la durata della formazione a tempo pieno, al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione e ogni rapporto

convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.

L'impegno richiesto per il tirocinio di formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno. Il Medico in formazione specialistica è tenuto a:

a) inviare al servizio di Medicina del Lavoro di AOUC, al momento della ricezione della lettera di autorizzazione al tirocinio, la documentazione inerente lo stato vaccinale (libretto o titolazione IgG dei virus) e gli accertamenti ematochimici di cui all'Allegato 1B al presente atto, con data non anteriore ai tre mesi; la struttura contatterà il tirocinante per la visita medica a seguito della quale verrà rilasciato un nulla osta indispensabile alla frequenza del tirocinio in AOUC;

b) registrare obbligatoriamente la presenza in azienda tramite timbratura da effettuare con il badge personale rilasciato dall'Azienda allo specializzando;

c) rispettare la vigente normativa nazionale in tema di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (vedi Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. e Decreto Legislativo 101/2020);

d) seguire le indicazioni del tutor dell'Azienda identificato tra i dirigenti della SOD/VO c/o cui il medico in formazione specialistica presta la propria attività, facendo riferimento a lui per qualsiasi esigenza riguardante il proprio tirocinio;

e) in caso di infortunio attenersi alle disposizioni vigenti in Azienda;

f) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

g) prendere atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, che esso ha esclusivamente le finalità formative previste dalla normativa vigente e che, in nessun caso, il medico in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il medico in formazione che sia stato classificato come esposto al rischio di radiazioni ionizzanti dall'esperto qualificato dell'Azienda, dovrà indossare il dosimetro personale assegnatogli come previsto dall'Art. 109 del D.Lgs 101/2020. Il tirocinante non può essere in alcun caso adibito a compiti di responsabilità o ad attività normalmente assolte dal personale.

Il tirocinante dovrà inoltre:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare i tempi e gli orari di frequenza del tirocinio;
- c) attenersi alle modalità di svolgimento previste dal progetto formativo frequentando nelle ore e nei giorni autorizzati;
- d) indossare obbligatoriamente il camice o altro vestiario adeguato alle sedi di frequenza fornito dall'Azienda con apposto, visibilmente, il cartellino di identificazione personale;
- e) restituire all'AOU, al termine del tirocinio, il vestiario sanitario, il badge, l'eventuale dosimetro e quanto altro ricevuto in dotazione; nel caso di mancata restituzione di quanto sopra l'Azienda provvederà ad addebitare al tirocinante il relativo costo.
- f) partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative della propria Scuola di Specializzazione per monitorare l'attuazione del progetto formativo. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per

maternità tutelata dalla Legge del 30 dicembre 1971 n. 1204 e ss.mm.ii.; per malattia, regolata dall'articolo 40 del D.Lgs n. 368/99, ed assenze per motivi personali preventivamente autorizzate regolamentate dal comma 4 dell'art. 40 del D.Lgs sopra citato.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutor dell'Azienda, al tutor dell'attività didattica organizzativa della propria Scuola di Specializzazione e alla UO Politiche e Formazione del personale e Relazioni sindacali dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola stessa. L'accesso alle strutture dell'Azienda è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio c/o la sede del tirocinio stesso citata nell'art. 1 del presente atto. La violazione di queste norme o condotte comportano la sospensione immediata della frequenza.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Università

La presente convenzione non comporta alcun onere a carico dell'Università, l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature ed attività svolte dal personale dell'Azienda sono messi gratuitamente a disposizione del tirocinante.

Art. 6 – Oneri a carico dell'Azienda

Al fine di una fattiva collaborazione tra le parti l'Azienda, oltre all'assicurazione per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie professionali prevista per legge, si farà carico, per singolo specializzando, degli oneri riguardanti le seguenti voci di spesa:

- visita c/o la Medicina del Lavoro del Lavoro dell'Azienda;
- visita oculistica, limitatamente agli specializzandi classificati come radioesposti (categoria A e B); per tirocini che si protraggono per oltre 6

mesi, visita ulteriore c/o la Medicina del Lavoro e relativi esami ematici di controllo;

- visita c/o la Fisica Sanitaria dell'Azienda per gli specializzandi classificati come radioesposti che non abbiano però acquisito tale qualifica da parte della Università di provenienza;

- vestiario sanitario per l'accesso alla sede di tirocinio;

- dispositivi di prevenzione individuale;

- badge.

Art. 7 – Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

I laureati in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.Lgs. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture messe a disposizione dell'Azienda e che sono esposti a rischi sanitari, sono equiparati ai dipendenti dell'Azienda ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

I laureati in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Azienda.

L'Azienda si impegna, nella persona del Direttore della struttura che accoglierà i laureati in formazione e con un congruo anticipo rispetto all'ingresso della risorsa nei propri ambienti di lavoro, a comunicare all'Università natura ed entità dei fattori di rischio (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e delle altre vigenti discipline in materia di tutela della salute

dei lavoratori) cui essi potranno essere esposti.

I laureati in formazione specialistica, ai fini dell'effettuazione della visita di idoneità presso la UOc di Medicina del Lavoro dell'Azienda, dovranno inviare, esclusivamente all'UOc sopra menzionata, al momento della ricezione della lettera di autorizzazione al tirocinio da parte del Direttore Generale o suo delegato, la documentazione inerente lo stato vaccinale (libretto vaccinale o titolazione IgG dei virus) e gli accertamenti ematochimici di cui all'Allegato 1B al presente atto, con data non anteriore a tre mesi. Relativamente alle disposizioni per l'accesso dei laureati in formazione riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento. L'Azienda, nel caso in cui i laureati in formazione accedano agli ambienti di lavoro classificati ai fini della radioprotezione come da D.Lgs 101/2020, svolgendo un'attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, attiverà gli adempimenti previsti nella procedura aziendale P/903/117 "Gestione del personale esposto a radiazioni ionizzanti" per quanto attiene alla sorveglianza fisica, provvedendo, a sua volta, all'eventuale classificazione e monitoraggio dosimetrico.

Nel caso in cui i laureati in formazione risultino già classificati come lavoratori esposti da parte dell'Università di provenienza, devono essere considerati, ai soli fini della radioprotezione, come personale in formazione dipendente da terzi per i quali dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dagli art. 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020 nel modo sotto indicato.

l'Azienda garantirà i seguenti adempimenti:

- per tramite del suo Esperto di Radioprotezione, trasmissione delle informazioni sulle fonti radiogene presenti nelle zone classificate frequentate

dai laureati in formazione all'esperto di Radioprotezione dell'Università perché questi rivaluti la classificazione ai fini della radioprotezione;

- istruzione ai laureati in formazione sulle norme interne in uso negli ambienti classificati frequentati per l'attività (art. 111 c.3 punto e, D.Lgs. 101/2020);

- fornitura di eventuali dispositivi di protezione individuali;

- verifica del rispetto delle norme interne, dell'uso dei dispositivi etc.;

- monitoraggio dosimetrico personale dei laureati in formazione con trasmissione delle risultanze all'Esperto di Radioprotezione dell'Università con frequenza almeno annuale per la classificazione in cat. B e almeno semestrale per la classificazione in cat. A.

L'Università dovrà garantire i seguenti adempimenti:

- formazione di base in materia di radioprotezione;

- in caso di classificazione in cat. A i laureati in formazione dovranno essere dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'Art. 112 D.Lgs 101/2020, che dovranno presentare all'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'Azienda;

- fornire copia del giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'Art. 135, c.4 (D.Lgs 101/2020) formulato a seguito di sorveglianza sanitaria per la radioprotezione e rilasciato dal medico autorizzato incaricato dell'Università.

Ai fini dell'attivazione della convenzione, il tirocinante è tenuto a fornire obbligatoriamente all'Azienda l'attestazione della frequenza al corso lavoratori – rischio alto - ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs 81/08 "Testo Unico

sulla salute e sicurezza sul lavoro”, di 16 ore.

L'Azienda effettuerà, all'atto dell'accesso del tirocinante, una formazione sui rischi specifici presenti nei luoghi dove si svolge l'attività del tirocinio e sulle misure da utilizzare per minimizzare i rischi; inoltre, fornirà al tirocinante i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per l'attività formativa.

L'Azienda, nei casi in cui il tirocinante frequenterà zone classificate con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, provvederà inoltre a inviare al Soggetto proponente il format per il protocollo di accordo per il coordinamento di radioprotezione per il tirocinio degli allievi in formazione specialistica svolto presso AOUC, che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 8 – Copertura assicurativa

L'Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per infortuni e malattie professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica all'interno delle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale. Dalle coperture assicurative a carico dell'Azienda sarà esclusa la polizza per responsabilità civile per colpa grave che resterà a carico del medico in formazione specialistica; tale polizza dovrà essere conforme ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10, comma 3 ed art. 9 comma 5 della L. 24/2017 ed avere una garanzia postuma non inferiore a 10 anni decorrenti dalla data di cessazione. Per i tirocinanti provenienti dai paesi UE o extra UE la polizza dovrà essere valida su tutto il territorio italiano e tradotta in lingua italiana in copia conforme.

Art. 9 – Standard per accreditamento

L'Azienda dichiara di essere in possesso degli *standard* generali e specifici ai fini dell'accREDITamento delle strutture messe a disposizione a favore della Scuola di Specializzazione in

ai sensi del Decreto Interministeriale del 13/06/2017 n. 402

“Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di Specializzazione di area sanitaria”. Dichiara inoltre di essere già inserita nella rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università di Firenze e che il potenziale formativo della struttura sanitaria dove il tirocinante dovrà svolgere la propria attività non risulta, in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica che già la frequentano, satura né in termini di posti letto, né di prestazioni o procedure cliniche assistenziali.

Art. 10 – Durata, rinnovo convenzione e controllo per corretta

applicazione

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione fino al completo svolgimento del periodo di tirocinio formativo previsto da conteggiarsi complessivamente in numero di mesi 4, oltre tale periodo la stessa potrà essere modificata o rinnovata su richiesta di una delle parti e accordo tra le parti stesse. Le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC (posta elettronica certificata). La durata del tirocinio non potrà comunque superare i 18 mesi complessivi.

Art. 11 – Riservatezza/Protezione dei dati personali

1. Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla

riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

2. I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento del soggetto proponente e del soggetto ospitante.

3. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferite ai soggetti terzi che sono in rapporti con le stesse.

4. L'informativa inerente al trattamento dei dati sia del soggetto proponente che del soggetto ospitante sono reperibili sui propri siti istituzionali nella sezione privacy.

5. L'Università è Titolare del trattamento di dati personali volta a creare un percorso formativo per i propri medici in formazione specialistica e ad attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi.

6. Il soggetto ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, ritenute necessarie e di esclusiva competenza della stessa, volte a consentire la realizzazione delle attività di formazione specialistica e/o facilitare l'uso di propri servizi, così come previsto dalla convenzione (a titolo esemplificativo: servizi mensa, rilascio badge, dotazione vestiario e accesso ai sistemi informativi).

7. Il soggetto ospitante individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE)

2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i medici in formazione dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione specialistica.

8. L'Università individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i Responsabili delle UUOO dipendenti dell'Azienda, quali persone autorizzate al trattamento dei dati dei medici in formazione specialistica al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni singolo medico in formazione.

9. Il soggetto ospitante è altresì Titolare di eventuali dati personali, sanitari e/o genetici trattati, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, per fini di cura e assistenziali nell'ambito delle attività di formazione specialistica in oggetto.

10. Le parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., all'altra Parte.

Art. 12 - Prevenzione della corruzione trasparenza e conflitti di interessi

L'Azienda informa il medico in formazione specialistica circa le disposizioni sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013, Piano triennale per la prevenzione della corruzione trasparenza e integrità e Codice di comportamento aziendale) pubblicate sul sito istituzionale,

sezione "Amministrazione Trasparente", allo scopo di conformare i comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e integrità.

Il tirocinante si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con l'Azienda ai sensi del Codice di comportamento aziendale e della normativa sopra richiamata.

Art. 13 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 14 - Controversie

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Firenze.

Art. 15 – Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Allegato A Tariffa, parte 1 DPR 642/1972 e ss.mm.ii., con oneri a carico dell'Università;

- l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004, con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina Prot. n. 2012/67760 del 04/06/2010.

Art. 16 – Sottoscrizioni

Ricorrendone i presupposti, in base all'articolo 15, comma 2 bis della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi” e laddove applicabile, il presente atto, composto da 16 articoli e n. 21 pagine, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale”.

Letto approvato e sottoscritto.

Messina, li

Per l’Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Rappresentante legale p.t.

Firenze, li

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Il Direttore dell’UO Politiche e Formazione del personale e Relazioni

sindacali

Rappresentante legale p.t.

All. n. 2:

All. 1A - Programma formativo individuale

All. 1B - Elenco accertamenti ematochimici.

Allegato 1A - Programma formativo per l'attività fuori rete formativa per medici in formazione specialistica

I - Dati Anagrafici e Università/Scuola di Provenienza

Nome Li

Scuola di Specializzazione

Iscritto al : anno per A.A.

Università di provenienza: Università Degli studi di Messina

II - Ente ospitante e strutture interne ospitanti l'attività fuori rete formativa

Ente/Azienda o Ateneo ospitante: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

SOD dell'Azienda ospitante:

Dal al
(il periodo deve rientrare nell'anno accademico di iscrizione)

III - Programma formativo

Impegni sottoscritti dalle parti

Con la firma del presente documento il Medico in formazione, l'Ateneo di provenienza e l'Azienda/Ateneo ospitante, dichiarano di impegnarsi a rispettare il programma formativo come specificato al punto III.

Data _____ Firma _____

L'Ateneo di provenienza

Dichiara che l'accordo sul programma formativo è conforme all'ordinamento della scuola e approvato dal consiglio della stessa. Il periodo di formazione è curricolare.

Data _____

Firma e timbro del Direttore della Scuola _____

L'Azienda/Ateneo ospitante comunica che:

- l'assicurazione per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture è a carico dell'Azienda/Ateneo Ospitante
(Vedi Art. 41 D.Lgs 368/99)
- l'assicurazione per colpa grave è a carico del Medico in formazione specialistica.

Dichiara che il programma formativo proposto è approvato.

A conclusione del periodo di attività fuori rete formativa, l'Ateneo rilascerà un certificato al medico in formazione.

Data _____

Firma del Direttore della Struttura Ospitante _____

**ELENCO ACCERTAMENTI EMATOCHIMICI
PER L'ACCESSO IN AOU CAREGGI ALLA FREQUENZA DEL TIROCINIO DI
SPECIALIZZAZIONE FUORI RETE FORMATIVA**

VES
Emocromo con formula
Bilirubina diretta
Bilirubina totale
Colesterolo
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
Creatinina
Proteine Totali
Gamma GT
AST
ALT
Trigliceridi
Urea
HbA1c
Acido Urico
Esame Urine
HBsAg
anti HBs
HBV core totale
HCV
HIV (dietro consenso)
Quantiferon oppure referto di introdermoreazione di Mantoux

Titolazione IgG per :
Morbillo
Parotite
Rosolia
Varicella

In caso che la frequentazione si svolga in ambienti di lavoro classificati ai fini della radioprotezione, ai sensi del D.Lgs. 101/2020, svolgendo un'attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti sono richiesti i seguenti esami aggiuntivi:

TSH / FT3 e FT4
Proteine totali e Protidogramma elettroforetico

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA
RETE FORMATIVA PRESSO L'
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA DEL
DR. MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO
ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MESSINA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, in prosieguo denominata
"Università", con sede legale in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina, in persona
del Magnifico Rettore, Prof. **Rappresentante legale p.t.** in qualità di
legale rappresentante dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede
dell'Università stessa;

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA, d'ora innanzi
indicata come "Azienda" o "AOUP", con sede legale in Via Roma 67, 56125
Pisa, codice fiscale 01310860505, legalmente rappresentata dal Dr.
Rappresentante legale p.t. domiciliato per la carica in Via Roma, 67 Pisa,
che interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di
Direttore U.O. Servizi Tecnico Amministrativi DAI dell'Azienda medesima
in esecuzione della deliberazione D.G. n°

PREMESSO

- che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni,
prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università
per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica

di area sanitaria;

- che il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e successive modificazioni, disciplina nel Titolo VI (articoli 34-46) la formazione specialistica dei medici;

- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante “*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*” ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, e in particolare le scuole riservate ai medici e quelle riservate esclusivamente ai non medici (Farmacia ospedaliera e Fisica medica);

- che il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante il “*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici*” ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

- che con Decreto Interministeriale 13.06.2017, n. 402 sono stati adottati i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale ai fini dell’accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

- che l’articolo 1.2 dell’Allegato 1 al citato D.I. n. 402/2017 prevede che “*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*”;

- che il medesimo articolo 1.2 dell’Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*;

	- che il Consiglio della Scuola di specializzazione in	
	, con delibera del	ha approvato
	la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando,	
	Dott. presso la l'	dell'Azienda
	Universitario- Ospedaliera Pisana;	
	- che l'Azienda è accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario	
	Nazionale (SSN);	
	Vista la nota del con la quale il Direttore della Scuola di	
	Specializzazione in	dell'Università di
	Pisa, Prof.	, ha rappresentato la mancata saturazione del
	potenziale formativo della scuola di specializzazione in oggetto ai fini della	
	frequenza fuori rete formativa da parte del Dr.	;
	dato atto che il Dr. Direttore dell'	
	dell'Azienda Universitario- Ospedaliera Pisana, ha manifestato con nota del	
	la propria disponibilità ad accogliere il Dott.	
	presso la struttura di cui è Direttore ed a svolgere il ruolo di tutor aziendale,	
	confermando i dati relativi ai volumi assistenziali accreditati per la struttura	
	da lui diretta, dichiarando la mancata saturazione del potenziale formativo	
	della scuola di specializzazione in oggetto, tenuto conto anche degli	
	specializzandi assegnati alla struttura nel periodo richiesto per il tirocinio;	
	vista infine la dichiarazione del tutor relativa al fatto che lo specializzando,	
	durante il periodo di frequenza della struttura, sarà esposto a radiazioni	
	ionizzanti, coerentemente con quanto descritto nel progetto formativo allegato	
	alla presente come Allegato 1;	

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in _____, il dott. _____, iscritto al _____ anno della predetta Scuola di specializzazione in _____.

ART. 2 – STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo individuale di cui al successivo art. 5, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere lo specializzando presso la seguente struttura: _____.

ART. 3 - DURATA DEL PERIODO DI FORMAZIONE

L'attività formativa disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal _____.

Lo specializzando non può svolgere attività formative extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

ART. 4 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ

FORMATIVA

Il Responsabile della struttura extra rete formativa è responsabile dell'organizzazione e del controllo del corretto svolgimento dell'attività svolta dallo specializzando presso la struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali

assegnate al personale sanitario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Se nel corso dello svolgimento del periodo formativo oggetto del presente accordo viene a mutare la persona del responsabile della struttura ospitante, il cui nominativo risulta dagli Allegati alla convenzione stessa, tale circostanza non inficia la validità e l'efficacia dell'accordo medesimo, che continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante dell'Azienda ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo dirigente responsabile della struttura, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato programma formativo individuale come deliberato dal Consiglio/Comitato ordinatore della scuola di specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il programma formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal responsabile della struttura sede di svolgimento dell'attività formativa ed è allegato alla presente convenzione (Allegato 1).

Il responsabile della struttura e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 6.

Durante il periodo di formazione, il medico specializzando deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine l'Università provvede a dotare lo specializzando di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura.

ART. 6 – LIBRETTO-DIARIO DI FORMAZIONE

Il monitoraggio e la descrizione delle attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati dal libretto-diario individuale delle attività formative fornito dall'Università e predisposto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.I. n. 402/2017.

Nel Libretto diario di formazione vengono annotate e certificate con firma del tutor e del responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando

stesso.

ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Eventuali irregolarità nella frequenza da parte dello specializzando devono essere tempestivamente comunicate al Direttore/Coordinatore della Scuola.

ART. 8- COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda provvede alla copertura del medico in formazione specialistica (di cui all'art. 41, comma 3, del DLgs n. 368/99), per responsabilità civile verso terzi nonché per rischi professionali nell'ambito dell'attività svolta, alle stesse condizioni del proprio personale e precisamente, salvo i casi di dolo o colpa grave, mediante gestione diretta del rischio a carico del proprio bilancio (in esecuzione della Delibera G.R. Toscana n. 1203 del 21/12/2009), e, per gli infortuni connessi all'attività assistenziale, mediante l'accensione di apposita posizione assicurativa presso l'Inail con oneri a proprio carico, manlevando l'Università degli Studi di Messina da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati. Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile per colpa grave contro terzi.

2. In caso di infortunio, il medico specializzando deve rivolgersi all'U.O. Politiche e Gestione delle Risorse Umane (Gestione fascicoli) dell'AOUP, che

porrà in essere tutti gli adempimenti previsti presso gli enti competenti nei termini di legge, e informare altresì la Scuola di specializzazione in

ART. 9 - SERVIZI

L'Azienda garantisce, per il periodo di svolgimento dell'attività extra rete formativa oggetto del presente accordo, la possibilità per lo specializzando di accedere ai seguenti servizi dell'Azienda *fornitura di camici e vestiario necessari, servizio lavanderia.*

ART. 10- SORVEGLIANZA SANITARIA

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sul soggetto ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché allo specializzando vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 11 Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

Preso atto che l'attività oggetto della presente convenzione prevede l'impiego

di radiazioni ionizzanti, secondo quanto dichiarato dal tutor, Dr.

(con nota del _____ di cui nelle premesse), in ottemperanza agli Artt.112, 113 e 115 del D.Lgs.101/2020 le parti compilano e sottoscrivono, contestualmente alla presente convenzione, apposito accordo contrattuale che viene quindi a costituire parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 12 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO

Durante lo svolgimento delle attività extra rete formativa oggetto della presente convenzione, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività professionalizzanti e di tirocinio, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 2, 3 e 5 e nel piano formativo individuale riportato in allegato.

Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante e a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Università continua a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti allo specializzando per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

Art. 13 – Trattamento dati personali

1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini

istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

2 Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Azienda e il soggetto promotore, ciascuna per le parti di rispettiva competenza.

Sulla base del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016, il medico in formazione specialistica del soggetto promotore accederà alle strutture messe a disposizione dall'AOUP ed è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni di cui può venire a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016:

- "Titolare del trattamento" è l'AOUP in persona del Legale Rappresentante;

- "Preposto al trattamento" è il Direttore della U.O./Sezione presso la quale lo specializzando presta la sua attività;

- "Incaricato del Trattamento" è il medico in formazione specialistica che, nominato come tale dal Responsabile interno, nell'ambito dei compiti affidatigli all'interno della U.O./Sezione, si impegnerà espressamente all'osservanza del segreto professionale, alla massima riservatezza e al rispetto delle Direttive e dei Regolamenti Aziendali relativi alla tutela dei dati personali e sensibili e a tutte le prescrizioni impartite dal Direttore dell'Unità Operativa.

In particolare si impegnerà a:

a) trattare i dati dei Pazienti/Interessati nel rispetto dei principi di correttezza, necessità, liceità e trasparenza;

b) non comunicare dati personali e sensibili a soggetti diversi dall'interessato o persone dallo stesso delegate;

c) non effettuare copie cartacee, scannerizzazioni o foto, per uso personale, dei documenti contenenti dati personali dei Pazienti.

Art. 14 Rinnovo e recesso

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà per la durata di mesi sei, dal al . L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare per una sola volta la convenzione mediante stipula tra le parti di apposita appendice alla convenzione, facendone richiesta con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista.

E' fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, l'Università riconosce all'Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 15

La presente convenzione [*sottoscritta con firma digitale*] è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 a cura e spese della parte richiedente.

ART. 16 - FORO

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia

possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Pisa.

ART. 17 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

PER L'UNIVERSITA' DI MESSINA

Rappresentante legale p.t.

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

IL DIRETTORE U.O. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DAI

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA

Rappresentante legale p.t.

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005



Università degli Studi di Messina



**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA
RETE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DEI CORSISTI DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE DI**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona del Rettore,
Rappresentante legale p.t. _____, domiciliato per la
carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

E

La **Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**, con sede
legale in Milano via Francesco Sforza n.28, cap. 20122, codice fiscale e partita
04724150968, rappresentata dal **Rappresentante legale p.t.** _____ della
SC Affari Generali e Convenzioni in virtù della delega conferita dal Direttore
Generale con decreto n. 236 del 29/01/2021, è struttura accreditata, nonché
contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di seguito denominata
“Struttura Ospitante”.

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti,
come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la
Struttura Ospitante del _____ codice
fiscale _____, medico
in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in _____
dell'Università di
Messina.

Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*", e dal D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';
 - in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) "*Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.*";
 - secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria "*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*";
 - ai sensi del citato D.I. 402 "*tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*";
 - le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra rete*;
 - la Struttura Ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, ma da tuttavia atto della "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura medesima;
- Premesso e ritenuto quanto sopra,**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Finalità

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete presso la Struttura Ospitante, del dott. _____, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in _____ dell'Università di Messina.

Art. 3 Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere, per le attività di tirocinio di formazione specialistica in _____, il dott. _____ iscritto al _____ anno della Scuola di Specializzazione in _____ dell'Università di Messina. La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99 nonché dell'Osservatorio regionale; ad osservare la normativa in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Università – Scuola di Specializzazione di _____

- per parte sua, si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 4 Formazione degli specializzandi

La formazione degli specializzandi dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale, il quale, tra l'altro, dovrà contenere il nominativo del tutor dell'Università, gli obiettivi formativi, la durata e il periodo di svolgimento della formazione *extra* rete.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura ospitante.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dalla struttura ospitante.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Art. 5 Durata della formazione extra rete formativa

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal giorno

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 6 Copertura assicurativa

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 41 D.Lgs. 368/1999 e s.m.i. la Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Resta a carico dello specializzando la copertura assicurativa per colpa grave.

Art. 7 Sorveglianza sanitaria

La Struttura Ospitante è tenuta ad assicurare la sorveglianza sanitaria agli specializzandi durante l'attività formativa svolta.

La Struttura Ospitante si impegna inoltre affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 8 Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita nel progetto formativo, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.

Art. 9 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 10 Trattamenti dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 11 Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Rappresentante legale p.t.

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Rappresentante legale p.t.



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE EXTRA RETE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI CORSISTI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI

TRA

L'Università degli Studi di Messina, (in seguito denominato "Università"), C.F. 80004070837, in persona del Rettore, Prof. **Rappresentante legale p.t.**

domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina

E

I'Istituto "Giannina Gaslini" – Genova (in seguito denominato anche "Soggetto ospitante"), C.F. e P.IVA 00577500101 , con sede legale in Genova, Via Gerolamo Gaslini 5, rappresentato dal Direttore Generale **Rappresentante legale p.t.** , autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione n.

*** * ***

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività extra rete formativa, presso il Soggetto ospitante, della dott.ssa

medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in dell'Università di Messina. Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera

circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e dal D.l. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';

- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010) ". Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.";

- secondo quanto previsto dal D.l. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria " al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi";

- ai sensi del citato D.l. 402 "tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";

- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa extra rete;

- il Soggetto ospitante fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, ma da tuttavia atto della "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura medesima;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Finalità

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa extra rete formativa della dott.ssa

, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione
in dell'Università di Messina, presso la

Art. 3 Impegni delle Parti

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso la propria di
per le
attività di tirocinio di formazione specialistica in , la dott.ssa ,
iscritta al anno della Scuola di Specializzazione in
dell'Università di Messina.

Il Soggetto ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99 nonché dell'Osservatorio regionale; ad osservare la normativa in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità.

L'Università – Scuola di Specializzazione di - per parte sua, si impegna a corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art.39 del D.Lgs. n. 368/99), il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 4 Formazione degli specializzandi

La formazione degli specializzandi dovrà svolgersi secondo quanto previsto nel progetto formativo individuale, il quale, tra l'altro, dovrà contenere il nominativo del tutor dell'Università, gli obiettivi formativi, la durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete.

L'attività dei medici in formazione specialistica non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della soggetto ospitante.

In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.l. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative.

Art. 5 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 6 Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi quattro con decorrenza alla data del _____ e scadenza al _____, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 5.

Art. 7 Copertura assicurativa

Alla copertura assicurativa si provvederà con oneri a carico dell'Università.

Art. 8 Sorveglianza sanitaria

Il medico in formazione specialistica deve seguire i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell'Università e del soggetto ospitante presso il quale viene svolto il Tirocinio, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. e, se presenti rischi da radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.Lgs. n° 187/00 e del D.Lgs. n° 241/00, attuativi delle Direttive Euratom n° 97/43 e n° 96/29. Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, l'Università provvede a garantire la formazione generica e specifica prevista dalla citata normativa, mentre il soggetto ospitante convenzionato si impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i medici in formazione specialistica, la presenza di eventuali rischi specifici correlati all'ambiente stesso, oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture. Il soggetto ospitante deve fornire al medico in formazione specialistica adeguati dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro secondo un profilo di rischio personalizzato.

In ottemperanza a quanto previsto dall' art.10 del D.M. n° 363/1998, il responsabile della sicurezza viene individuato nel Direttore della Struttura del soggetto ospitante che accoglie il Medico in formazione specialistica

Il soggetto ospitante s'impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai medici in formazione specialistica, nello svolgimento delle loro attività assistenziali, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati. Il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari preventivi e periodici, ai sensi della normativa vigente in materia, presso il soggetto ospitante dove svolge l'attività formativa. Il medico in formazione deve essere sottoposto a visita medica prima di iniziare l'attività presso la sede formativa assegnata, ovvero ogni qualvolta mutino le condizioni di rischio ovvero sussista un cambio di destinazione lavorativa. Tale visita è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui lo specializzando è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Contestualmente ai cambi di sede formativa deve essere prevista la trasmissione del giudizio di idoneità e della documentazione sanitaria tra gli Enti coinvolti.

Il medico in formazione specialistica si impegna a prendere visione e a rispettare i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 posti in essere dal Soggetto Ospitante e che quest'ultimo si impegna a rendere disponibili e oggetto di specifica formazione ove e se previsto.

Art. 9 Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudice territorialmente competente secondo le previsioni del codice di procedura civile.

Art. 10 Privacy

Le Parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation-GDPR" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare, le Parti avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.

Le Parti si impegnano, altresì, a garantire e a far garantire la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze, anche afferenti altre proprie attività, di cui le unità di personale coinvolte siano venute a conoscenza.

I medici in formazione specialistica potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio".

Il soggetto ospitante è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria).

Art. 11 Registrazione

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'Università – Autorizzazione Prot. n° 2010/67760 del 04/06/2010.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico dell'Università.

Art. 12 Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Genova, lì

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Il Direttore Generale

Rappresentante legale p.t.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore

Rappresentante legale p.t.



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

TRA

L' **Università degli Studi di Messina - Scuola di Specializzazione in**

con sede legale in Piazza S. Pugliatti, 1 – Messina, Codice fiscale 80004070837, nella persona del Rettore Prof. *Rappresentante legale p.t.* (di seguito "Università")

E

l'Azienda ospitante "**I.R.C.C.S. Policlinico San Donato**" con sede legale in via R. Morandi n. 30 20097 San Donato Mil.se, codice fiscale e Partita Iva 05853360153 nella persona dell'Amministratore Delegato *Rappresentante legale p.t.* (di seguito "Azienda")

(ciascuna singolarmente "Parte" e, congiuntamente, "Parti")

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 368/99, le attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;
- che ai sensi del D.I. 68 del 04/02/2015, che definisce gli ordinamenti delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- che ai sensi del D.I. N. 402 del 13/06/2017 allegato 1, l'attività formativa professionalizzante ed i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

STABILITO:

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Convenzione tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – L'azienda ospitante

L'Azienda dichiara di essere accreditata con decreto D.G.R. n. IV/49237 del 24 marzo 2000 e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (solo per strutture del territorio nazionale).

L'Azienda dichiara (*barrare una delle opzioni*)

di non far parte delle reti formative di altri Atenei

di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura, tenuto conto dei propri effettivi volumi assistenziali complessivi.

ART. 2 – Medico in formazione

L'Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante (d'ora in poi denominata "Attività") presso la propria Unità di " _____", il Dr.

(di seguito "tirocinante") iscritto alla Scuola di specializzazione di
dell'Università degli Studi di Messina.

ART. 3 – Tempi dell'Attività

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione si svolgerà dal . In caso di variazione, il periodo di attività sarà nuovamente concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale.

ART. 4 – Luoghi, modalità e obiettivi dell'Attività

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale, gli spazi, la strumentazione e le attrezzature adeguati all'esecuzione del tirocinio c/o l'Unità " " del Policlinico San Donato sito a San Donato Milanese (MI) in Via Rodolfo Morandi 30 al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale, stabilito in accordo con il Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione:

•

L'attività si svolge sotto la guida del Prof. , indicato come tutor dall'Azienda.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l'Azienda rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

ART. 5 – Natura giuridica del rapporto

L'Attività non costituisce rapporto di lavoro.

La presente Convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

ART. 6 - Tutela assicurativa

La copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e quella professionale sono a carico del medico in formazione specialistica.

In caso di infortunio, L'azienda è tenuta, nel più breve tempo possibile, ad informare la Scuola di specializzazione in ed a porre in essere tutti gli adempimenti previsti presso le strutture competenti.

ART. 7 – Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento ai dettami del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. viene svolta dall'Università, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza vengono svolte dall'Azienda e sotto la responsabilità di quest'ultima, essendo l'attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell'Azienda stessa.

ART. 8 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo, la tirocinante è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente Convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati dalla stessa. Durante l'attività di formazione presso L'Azienda la Tirocinante è tenuta a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. La tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ART. 9 – Protezione dei dati personali

Le Parti sono Titolari autonome del trattamento e garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi, e dal D.Lvo 196/2003, come rivisto dal D.Lvo 101/2018, in materia di sicurezza dei trattamenti; il tutto esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

I medici in formazione specialistica dell'Università, vengono intesi quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la responsabilità e l'autorità dell'Azienda in qualità di titolare autonomo, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I medici in formazione specialistica dell'Università, così designati dall'Azienda, si impegnano a osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Tali obblighi valgono anche successivamente alla data di scadenza della Convenzione, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 10 – Clausola di legalità e trasparenza

Le Parti si impegnano alla scrupolosa osservanza del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, all'adozione di tutte le misure idonee e necessarie al fine di evitare comportamenti diretti a commettere reati/illeciti, da cui trarre profitto e ad agevolarli nonché a evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione. A tal fine le parti dichiarano di avere preso visione dei Codici Etici Comportamentali (CEC) pubblicati sui rispettivi siti aziendali. Di contempo il personale medico inviato dall'Università, si impegna a contribuire, per quanto di competenza, alla messa a punto di modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione di ogni genere di reato, collaborando ad individuare, per quanto di sua competenza, le attività dell'Azienda nel cui ambito possano essere commessi reati, per cui l'Azienda prevede specifici protocolli diretti a programmare l'attuazione delle proprie decisioni in relazione ai reati da prevenire. A tal fine l'Università dichiara di avere preso visione del Codice Etico Comportamentale (CEC) del Contraente pubblicato sul sito aziendale <https://sandonato.grupposandonato.it/static/upload/cod/codice-etico-psd.pdf>

Art. 11 – Tutela dell'Igiene, della Salute e della Sicurezza sul Lavoro

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti; c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Attività inventiva e creativa

L'Università, e quindi il proprio personale medico in formazione specialistica impiegato per tale convenzione, riconosce ed accetta anche che l'oggetto del presente contratto può comprendere sia l'attività inventiva (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64 (1) del D.Lgs. n. 30/2005 "Codice della Proprietà Industriale") sia quella creativa (ai sensi e per gli effetti della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"). Resta, pertanto, inteso che i diritti derivanti da dette invenzioni e/o creazioni apparterranno all'Azienda e fatto salvo il Suo diritto di esserne riconosciuto autore o co-autore, senza alcun obbligo di ulteriore corrispettivo o pagamento di somme.

Art 13 – Obbligo di riservatezza

L'Università, e quindi il proprio personale medico in formazione specialistica di cui a tale convenzione, infine, si obbliga a non divulgare, o comunque utilizzare, sia nel corso del rapporto di in essere che successivamente alla sua scadenza, dati o fatti inerenti all'Azienda, dei quali fosse venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto. L'Università, avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma. Dovrà, altresì, garantire che non userà né permetterà a terzi, inclusi i suoi collaboratori l'uso diretto ed indiretto a qualsiasi titolo, dei documenti e di ogni altro dato fornitovi dall'Azienda, all'infuori di quanto necessario per l'espletamento dei servizi affidati. L'Università garantisce che non userà né permetterà a chiunque l'uso diretto e/o indiretto dei documenti e di ogni altro dato fornitogli dall'Azienda, all'infuori di quanto necessario per l'espletamento degli incarichi affidatigli. Garantisce, inoltre, che non divulgherà a terzi informazioni connesse con quanto oggetto della presente convenzione. L'Università non dovrà diffondere notizie, dati, documenti relativi ai clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e pazienti dell'Azienda con i quali verranno in contatto per lo svolgimento del tirocinio. Su richiesta dell'Azienda e in ogni caso al termine del rapporto di collaborazione autonoma, l'Università consegnerà prontamente (entro e non oltre sette giorni dalla richiesta) all'Azienda tutta la corrispondenza e ogni altro documento e registro, comprese le informazioni in formato elettronico, che possano essere state preparate dall'Università o che possano essere entrate in suo possesso, custodia o controllo nel corso del rapporto, inoltre, non sarà autorizzata a trattenere o fare alcuna copia dei summenzionati documenti e informazioni. Qualunque diritto e copyright rimarrà in capo all'Azienda.

Art. 14 – Divieto di pubblicità

L'azienda si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei Medici individuati dall'Università per l'espletamento dell'attività, in considerazione del principio di fungibilità e di rotazione richiesti dall'art. 8 del D.P.C.M. del 27 marzo 2000, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'Università e l'Azienda stessa, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento. La violazione di tale divieto comporterà la risoluzione della convenzione stessa.

ART.15 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Messina.

Per ogni altra controversia sarà competente il Foro di Milano.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente e viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il bollo viene assolto ai sensi del DM 17.06.2014.

Università degli Studi di Messina
Il Rettore

Rappresentante legale p.t.

I.R.C.C.S. Policlinico San Donato S.p.A
Il Rappresentante Legale

Rappresentante legale p.t.

Data